

COPIA

COMUNE DI PIETRAFITTA
Provincia di Cosenza
Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 24
Data 29/12/2020

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175. Revisione al 31/12/2019.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove, del mese di dicembre, alle ore 18,15, nella sala delle adunanze, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	MUTO Antonio	x		7	LANZILLOTTA Nicola	x	
2	DE LUCA Mirko	x		8	TIGNANELLI Gianluca	x	
3	LOPES Simone	x		9	SCARCELLI Tullio	x	
4	DI PONTI Antonio		x	10	DE RENZO Filomena	x	
5	BIAFORE Maria		x	11	AUDIA Marcello	x	
6	BIAFORE Raffaele Francesco	xx					
Assegnati n. 11		In carica n. 11		Presenti n. 9		Assenti n.2	

Assume la Presidenza, il Rag. Muto Antonio, constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore 18,15
Partecipa alla riunione, il Segretario comunale, dott.ssa Caterina Belcastro.

La seduta è pubblica.

Dopo la votazione del primo punto all'ordine del giorno, entra in sala il Consigliere Di Ponti per partecipare ai lavori del Consiglio.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole da parte:

- del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Relaziona il Dr. Mauro Granieri e fa presente che l'ente non ha partecipazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma I del medesimo articolo:
 - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma I, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.- ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un

- fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dalla quale emerge che il Comune di Pietrafitta alla data del 31.12.2019 non detiene alcuna partecipazione in società;

TENUTO CONTO che non occorre il parere del Revisore perché non vi sono partecipazioni in società da mantenere o dismettere;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 10, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nei termini di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la ricognizione NEGATIVA delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, come da allegato A;
2. di dare atto che il Comune di Pietrafitta alla data del 31.12.2019 non possiede partecipazioni, in alcun tipo di società;
3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i. con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Pareri sulla proposta di deliberazione, art. 49, D.Lgs. 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere favorevole Data 29/12/2020	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO IL RESPONSABILE F.to Mauro GRANIERI
---	--

PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere favorevole Data 29/12/2020	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO IL RESPONSABILE F.to Mauro GRANIERI
---	--

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
F.to Antonio MUTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caterina BELCASTRO

La pubblicazione è iniziata il <u>11 GEN. 2021</u> e per quindici giorni consecutivi. Annotata sul registro delle affissioni, al n. <u>11</u> IL MESSO COMUNALE <u>FIO SISIWANDI</u>

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva, perché:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caterina BELCASTRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 11 GEN. 2021 _____ senza che sia pervenuta richiesta di controllo.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caterina BELCASTRO

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caterina BELCASTRO

